



C O M U N E D I C A M P L I

PROVINCIA DI TERAMO

PROGETTO PER LA CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO DI AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI DEL COMUNE DI CAMPLI

CIG: 6933288A3F

RELAZIONE TECNICA GENERALE E CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

1. PREMESSE

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 22/10/2015 si dava indirizzo agli uffici competenti di procedere all'esternalizzare il servizio di affissione degli annunci funebri sul territorio comunale.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 26/01/2016 si definiva l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2016.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 05/02/2016 veniva approvato il Regolamento per il servizio di che trattasi a titolo "*Integrazione regolamento per il servizio di pubbliche affissioni – disciplina per gli annunci funebri*".

Con Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 06/12/2016, veniva approvato un piano contenente: modalità, quantificazione e posizionamento degli spazi da adibire ad affissione funebre.

A norma dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 viene redatto dal sottoscritto RUP e Progettista il presente progetto per le finalità descritte.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Il progetto descrive la concessione che ha per oggetto la gestione con conseguente sfruttamento economico del servizio di affissione di tutti gli annunci funebri, su aree predeterminate, del Comune di Campli (TE).

Le aree, per numero, collocazione e dimensione sono definite dall'allegato "posizionamento e quantificazione aree di affissione".

Lo schema concessorio prevede che il concessionario con proprie risorse, mezzi, e organizzazione gestisca integralmente il servizio, dall'installazione delle bacheche alla vendita dei servizi, riscossione degli stessi e mantenimento per tutta la durata dell'efficacia.

L'Amministrazione provvederà a conferire al concessionario delega:

- all'incasso per la riscossione dal soggetto beneficiario del servizio;
- all'attivazione ad agire in via giudiziale per il recupero somme dai soggetti sopra detti;
- alla sottoscrizione dei relativi atti di quietanza del dovuto.

Il concessionario:

- 1) provvederà all'organizzazione e attuazione del servizio affissione;
- 2) per tutti gli interventi sarà delegato dall'Amministrazione alla riscossione degli oneri derivanti i servizi prestati;
- 3) corrisponderà all'Amministrazione quota parte degli introiti riscossi sulla base dell'offerta economica proposta in gara;
- 4) effettuerà dei rendiconti per i servizi svolti e relativi introiti riscossi e trattenuti quale compenso.

Il servizio non ha costi per l'Amministrazione, il concessionario si retribuirà esclusivamente nei confronti dei fruitori del servizio, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero dei compensi, nessun onere economico graverà sull'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo n. 81/08 e s.m.i. gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00.

L'equilibrio economico finanziario della concessione del servizio è garantito dal valore della concessione, resta a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione nel suo complesso e nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

3. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La concessione è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura del servizio consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio stesso oppure in tale diritto accompagnato a un prezzo.

L'essenza dell'istituto e, al tempo stesso, l'elemento distintivo rispetto all'appalto di servizi è dato proprio dalla mancanza del corrispettivo, in quanto il concessionario ritrae il suo utile dallo sfruttamento economico e dalla gestione del servizio. La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto della concessione.

Tale assunto è stato più volte confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, la quale ha definito che si è in presenza di una concessione di servizio allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione e implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione (Corte Giustizia CE, Sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08).

Il D. Lgs. 50/2016 all'articolo 3, comma 1, lettera zz), definisce infatti che *“il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile”*.

Il concessionario resta dunque esposto al rischio di una gestione antieconomica del servizio, che potrebbe restare, per quanto detto, priva di remunerazione anche in considerazione del fatto che la domanda potrebbe subire diminuzioni.

Il fatto che l'utile d'impresa sia variabile e aleatorio e che il promotore non percepisca una remunerazione da parte dell'Amministrazione concedente, introducono nella gestione del servizio quel grado di rischio che vale a connotare l'affidamento come concessione.

4. DEFINIZIONE FATTISPECIE

Con il nuovo Codice Contratti la determinazione del *nomen juris* tra concessioni di lavori e concessioni di servizi non ha più particolare rilievo in quanto i due istituti sono analogamente ricompresi sotto lo stesso ordinamento.

Tuttavia vale di definire che trattasi di concessione di servizi in quanto la stessa attività è già esistente e non è necessariamente dipendente a lavori di nuova costruzione.

5. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario metterà a disposizione i propri mezzi e conoscenze di settore per la gestione del servizio, rispetterà i Regolamenti Comuni e il Contratto di Concessione.

Previo comunicazione diretta del cittadino, su numero telefonico o indirizzo mail da costituire, e messa a disposizione dei manifesti funebri entro gli orari d'ufficio, il concessionario dovrà assicurare il più rapido intervento possibile.

Sulla base dell'esperienza acquisita si determina che il numero massimo delle copie per ogni singola affissione funebre, è ricompreso in un massimo di n° 20 copie, con la possibilità di poter eseguire anche una seconda affissione su richiesta del fruitore.

Il servizio, per tutto l'anno, nelle giornate dal lunedì al sabato, sarà organizzato con le seguenti uscite:

- periodo estivo feriale tre uscite giornaliere;
- periodo invernale due uscite giornaliere;
- giorni festivi sia estivi che invernali una giornaliera.

Le attrezzature utilizzate dal concessionario dovranno essere tali da rispettare quanto previsto dalle normative in materia, dai manuali di utilizzo delle attrezzature stesse, nonché adottare tutte le cautele necessarie per i lavoratori.

Gli addetti del concessionario, nello svolgimento del servizio, si assumono inoltre l'incombenza di asportare tutti i manifesti vecchi nel pieno rispetto della normativa del Regolamento di Pulizia urbana e di smaltire idoneamente i rifiuti prodotti.

6. PERSONALE IMPIEGATO

Il personale utilizzato sotto l'esclusiva responsabilità della ditta concessionaria deve essere in regola con le prescrizioni previdenziali e assicurative. Gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico della ditta stessa, la quale si impegna, altresì, ad osservare le norme antinfortunistiche, con particolare riguardo al D. Lgv. 81/2008 e s.m.i..

Il personale adibito al servizio è obbligato ad eseguire prontamente tutte le disposizioni che, ai fini della disciplina del traffico o del decoro urbano o per incombenza relativa al servizio in argomento, potranno essere impartite dall'Amministrazione e saranno decorosamente abbigliati e dotati del materiale antinfortunistico all'uopo previsto.

Tale personale è tenuto ad eseguire tutte le operazioni con sollecitudine e diligenza, in modo da arrecare minimo intralcio alla circolazione e massimo rispetto dei fruitori della strada.

7. RIORGANIZZAZIONE DELLE PLANCE DI AFFISSIONE

Allo stato attuale le plance presenti sul territorio risultano insufficienti nel numero e logore dal punto di vista dello stato di conservazione.

In ossequio di quanto definito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 06/12/2016 di approvazione del piano contenente: modalità, quantificazione e posizionamento degli spazi da adibire ad affissione funebre, si prevede l'installazione in sostituzione di nuove plance in numero di 60 unità che saranno a totale carico del concessionario (fornitura e posa in opera).

Sulla base anche della natura dei luoghi saranno poste plance di diversa grandezza (cm 100 x 70 – cm 100x105- cm150x105- cm 150x140) tali da poter accogliere rispettivamente n° 4 - 6 - 9 e 12 manifesti di formato A3 Orizzontale (cm 48,0 x cm 35,0).

Gli elementi dovranno portare sulla loro parte superiore la scritta "Comune di Campli – affissioni necrologiche" e riportare il logo dello stesso Comune di Campli.

Gli impianti di affissione al termine della concessione resteranno di proprietà dell'Amministrazione mentre la rimozione delle vecchie plance e consegna in discarica resta a carico del concessionario.

8. DURATA DELLA CONCESSIONE

L'art. 168, comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 impone che la durata della concessione sia commisurata al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza (remunerazione dei capitali investiti e tenuto conto degli investimenti necessari).

Dalle stime effettuate si ritiene che il tempo necessario per il recupero degli investimenti da parte del concessionario sia ragionevolmente valutato, sulla base di stime e previsioni analitiche, **in anni 15 (quindici)** e che quindi la concessione non possa in nessun modo estendersi oltre questo termine.

9. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio in concessione non comporterà nessun onere economico a carico dell'Amministrazione, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.

Trattandosi di concessione di servizi, il corrispettivo è costituito dalle tariffe di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 26/01/2016 e che prevede i seguenti costi di affissione degli annunci funebri e anniversari:

- diritti base euro 15,00
- diritti d'urgenza euro 25,00 *(solo per gli annunci funebri)*
- costo per ogni manifesto euro 1,50

Le tariffe sopra indicate sono da intendersi come tariffe massime, pertanto il concessionario potrà riconoscere, in sede di offerta di gara, un canone annuo da corrispondere all'Amministrazione.

10. STIMA DEL VALORE DELL'APPALTO

L'equilibrio economico finanziario dell'operazione è sostenuto dal bilancio dei due seguenti fattori:

- costo di ammodernamento plance presenti sul territorio di cui al piano approvato dall'Amministrazione;
- ricavi derivanti la vendita dei servizi di affissione (funebri e di anniversario) determinati sulla base della mortalità censita sul territorio di riferimento.

Deriva quindi il seguente quadro economico finanziario:

COSTI AMMODERNAMENTO PLANCE					
	Descrizione	Unità	Misura	Prezzo	Totale
	Acquisto plance	6 pezzi	100x70	€ 370,00 x 6 =	€ 2.220,00
	Acquisto plance	38 pezzi	100x105	€ 390,00 x 38 =	€ 14.820,00
	Acquisto plance	8 pezzi	150x105	€ 400,00 x 8 =	€ 3.200,00
	Acquisto plance	8 pezzi	150x140	€ 420,00 x 08 =	€ 3.360,00
	Montaggio Plance	60 pezzi	-	€ 200,00 x 60 =	€ 12.000,00
c1	TOTALE SPESA ADEGUAMENTO PLANCE				€ 35.600,00
COSTI GESTIONE SERVIZIO					
	Costo orario per un dipendente a chiamata			€ 15,00 x 120 ore	€ 1.800,00
	Costo automezzo, usura e carburante			€ 2.000,00	€ 2.000,00
	Materiali espletamento servizio			€ 1.000,00	€ 1.000,00
	Spese Generali			a corpo	€ 1.500,00
	TOTALE GESTIONE SERVIZIO 1 ANNO				€ 6.300,00

c2	TOTALE GESTIONE SERVIZIO 15 ANNI		€ 94.500,00
	RICAVI VENDITA SERVIZI MANIFESTI FUNEBRI		
	Diritti base		€ 15,00
	Diritti d'urgenza		€ 25,00
	Costo un manifesto		€ 1,50
	Costo manifesto max 20 copie	€ 1,50 X 20 =	€ 30,00
	Incasso per ogni affissione		€ 70,00
	Stima di affissioni in un anno		n. 90
	Incasso manifesti funebri 1 anno	n. 90 X € 70,00	€ 6.300,00
r1	TOTALE INCASSO MANIFESTI FUNEBRI 15 ANNI	n. 15 X 6.300,00	€ 94.500,00
	RICAVI VENDITA SERVIZI MANIFESTI ANNIVERSARI		
	Diritti base		€ 15,00
	Costo manifesto max 20 copie	€ 1,50 X 20 =	€ 30,00
	Incasso per ogni affissione		€ 45,00
	Stima di affissioni in un anno		n. 80
	Incasso manifesti anniversario 1 anno	80 X € 45,00 =	€ 3.600,00
r2	TOTALE INCASSO MANIFESTI ANNIVERSARIO 15 ANNI	n. 15 X 3.600,00	€ 54.000,00
	BILANCIO COSTI RICAVI		
C tot	TOTALI COSTI NEI 15 ANNI (C1 + C2)		€ 130.100,00
R tot	TOTALI RICAVII NEI 15 ANNI (R1 + R2)		€ 148.500,00
U	UTILE DITTA NEI 15 ANNI		€ 18.400,00

Ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs 50/2016 il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, quale corrispettivo servizio oggetto della concessione, nonché per le forniture e servizi accessori, pertanto lo stesso è pari ad **euro 148.500,00**.

11. PAGAMENTO DEL CANONE ALL'AMMINISTRAZIONE

Il corrispettivo spettante all'Amministrazione, derivante l'offerta del concessionario in gara, dovrà essere versata anticipatamente a Gennaio di ogni anno.

12. VARIAZIONI DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

L'Amministrazione si riserva l'opzione di prorogare il presente affidamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai

sensi del comma 11 dell'art. 106 del Codice; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

13. CONTROLLO SULLA REGOLARITA' DELLO SVOLGIMENTO

Nel corso dello svolgimento del servizio verranno effettuati controlli periodici da parte Direttore dell'esecuzione del Contratto, nominato dall'Amministrazione, per verificare la corretta esecuzione della commessa. Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno segnalati per iscritto concessionario e verranno corrisposte le penali se dovute.

14. REVISIONE PREZZI

I corrispettivi contrattuali, così come determinati al momento dell'aggiudicazione, rimarranno fissi ed invariabili per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio e successivamente potranno essere soggetti a revisione. La revisione prezzi sarà eventualmente commisurata solo alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, assumendo come termine di riferimento il mese di aggiudicazione del servizio. L'Amministrazione, sulla base degli incrementi ISTAT rilevati, valuterà annualmente l'aggiornamento delle tariffe fissate con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 26/01/2016. Resta inteso che la revisione delle tariffe derivante l'accertamento ISTAT competono all'Amministrazione che dovrà approvare con autonomo atto, è escluso ogni aggiornamento e revisione automatica.

15. INADEMPIENZE - PENALI

Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, il Comune applicherà le penali di seguito indicate, fatta salva la risarcibilità di ulteriori maggiori danni:

- a) disservizi vari sull'attività: penale di € 100,00 per ogni segnalazione accertata;
- b) inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro nei confronti degli operatori addetti ai servizi: penali € 1.500,00 per ogni operatore;
- c) affissione di materiale improprio non a finalità commemorativa € 1.000 per ogni affissione;
- d) mantenimento in stato di degrado e sporczia le piazzole e plance: penale € 300 per ogni situazione rilevata.

Per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non previsti nei sopraccitati punti, verrà applicata una penale, per ogni evento o per ogni giorno di inadempienza, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di e € 1.000,00.

Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate per iscritto con l'imposizione di un termine non superiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione delle eventuali opposizioni che saranno valutate per comminare le penali.

Le penali saranno rimosse mediante richiesta di pagamento o in alternativa mediante trattenuta sulla cauzione.

16. CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione e/o subappalto del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Campli (si specifica che la mera fornitura delle plance non costituisce subappalto).

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del Comune di Campli risolvere il contratto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- 1) interruzione del servizio senza giusta causa;
- 2) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- 3) cessione e/o concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi;
- 4) applicazione di tariffe maggiori di quelle predeterminate;
- 5) mancato pagamento del canone annuo da corrispondere al Comune.

Nel caso di risoluzione del contratto, per i casi previsti, il Comune provvederà:

- ad escutere la cauzione definitiva che resterà incamerata;
- a richiedere gli eventuali ulteriori risarcimenti dei danni derivanti.

18. ASPETTI DI RILIEVO PER GARA IN QUALITA'/PREZZO

Considerato che la concessione dovrà essere affidata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si invita a valutare l'inserimento nella documentazione di gara dei seguenti aspetti qualitativi del servizio e relativi criteri motivazionali:

1.1 Qualità delle plance installate	<ul style="list-style-type: none"> - durevolezza dei materiali; - estetica e inserimento dei materiali nel contesto; - manutenibilità dei materiali;
-------------------------------------	---

1.2 Organizzazione del servizio	<ul style="list-style-type: none"> - gestione efficace complessiva del servizio anche in termini di pulizia aree contigue alle plance; - idoneo ricevimento dell'utenza (risposta telefonica, sito, sportelli, ecc.); - misure ambientali nella gestione dei rifiuti prodotti e delle materie impiegate;
---------------------------------	---

19. CONTRATTO – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il concessionario si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso alla data che sarà comunicata dalla stazione appaltante.

Tutte le spese concernenti la stipulazione del contratto, ivi comprese quelle di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico dell'aggiudicataria.

20. CONTROVERSIE

Salvo preliminare instaurazione di accordo bonario, qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto d'appalto, la corretta esecuzione delle norme contrattuali, o comunque in dipendenza del presente capitolato saranno di competenza del Foro di Teramo.

21. REFERENTE PER LA STAZIONE APPALTANTE

Il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Campli nonché Progettista è il Dott. Luca Galeotti Responsabile degli Uffici Amministrativi.

22. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, è fatto rinvio al D. Lgs. 50/2016, nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto della concessione.

23. ALLEGATI

Non essendo interessati dai servizi edifici comunali non viene prodotto il documento contenente le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. E' parte integrante e sostanziale del presente progetto l'allegato "Posizionamento e quantificazione aree di affissione".

24. OBBLIGHI CONCESSIONARIO

Le aree vengono concesse dall'amministrazione nella consistenza e stato in cui si trovano, sarà onere del concessionario dotare le stesse di idonee plance di affissione e mantenere al dovuto decoro gli spazi limitrofi.

E' fatto divieto di affiggere manifesti fuori dalle plance da installarsi.

Il concessionario dovrà produrre un progetto, personalizzato in base a capacità e migliorie offerte in gara, da sottoporsi a parere dell'Ufficio Tecnico Comunale per l'acquisizione del più idoneo titolo abilitativo.

E' onere del concessionario ottenere altresì i necessari pareri e nulla osta derivanti l'installazione delle bacheche e la sistemazione delle aree, a titolo indicativo: autorizzazione monumentale, nulla osta paesaggistico, nulla osta altri enti proprietari di strade (ConSORZI, Provincia, ecc..).

25. PRECISAZIONI SUL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Per la particolarità dello schema concessorio proposto che non richiede particolari investimenti iniziali né tanto meno ammortamenti per la durata della concessione si ritiene di non dover produrre alcun piano economico finanziario a corredo.

Detti piani risultano indispensabile in ambito di concessione di opere pubbliche che richiedono grandi investimenti iniziali, per verificarne bancabilità e capacità di produrre reddito ma risultano superflui per schemi concessori, come il presente, dove unico impegno iniziale del promotore è quello di procedere all'installazione delle plance.

Si veda in proposito il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 858 del 23 febbraio 2015, con la quale veniva respinto il ricorso presentato da una società che aveva contestato la legittimità della lettera d'invito nella parte in cui non richiedeva la presentazione del piano economico – finanziario quale obbligatorio allegato dell'offerta.

L'obbligatorietà del piano finanziario, che rappresenta la regola nel caso delle concessioni di lavori pubblici, trova applicazione anche alle concessioni di servizi solo in quanto compatibile.

Di conseguenza, in omaggio al principio di proporzionalità, può non essere necessario nel caso si tratti di concessioni che hanno ad oggetto servizi semplici che richiedono investimenti nemmeno lontanamente comparabili a quelli che caratterizzano la concessione di lavori pubblici.

Campli, 29/12/2016

IL PROGETTISTA DEL SERVIZIO

DOTT. LUCA GALEOTTI